

ANDREA GUERRA

AVVOCATO

Via Grimaldi n. 6, 40122 Bologna
Tel. n. 051-0567968 – Mob. n. 3284757505
E-mail: andrea.guerra74@yahoo.it
Cod. Fisc. GRRNDR74C27E783C
P.IVA 01481560439

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA

PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

EX ART. 7, CO. 1-BIS, DELLA L. N. 3 DEL 27.1.2012

Procedura da sovraindebitamento: n. 3526/16

Giudice delegato: Dott. Maurizio Atzori

Professionista OCC: Dott. Giacomo Barbieri

Ill.mo Sig. Giudice Delegato,

la Sig.ra _____, nata a _____ il _____, Codice Fiscale _____, residente a _____ in _____, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Guerra, Codice Fiscale GRRNDR74C27E783C, giusta delega a margine dell'istanza di nomina del professionista svolgente funzione di Organismo di Composizione della crisi, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Bologna, via Grimaldi n. 6.

- Ricorrente -

PREMESSO CHE

- con istanza ex art. 15, co. 9, L. n. 3 del 27.01.2012, depositata il 7.7.2016 la Sig.ra _____ ha chiesto all'intestato Tribunale la nomina di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del R.D. 267/1942 e successive modificazioni al fine di accedere ad una delle procedure di cui alla predetta L. n. 3/2012;
- il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice Delegato, Dott. Maurizio Atzori, con provvedimento del 8.7.2016, ha nominato il Dott. Giacomo Barbieri,

con Studio in Bologna Via Riva di Reno n. 65, per svolgere i compiti e le funzioni previste dalla normativa indicata;

VERIFICATO CHE

- la proponente si trova in una situazione di sovraindebitamento ex art.6, co. 2 lett. a), Legge n. 3/2012 ossia in *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*;
- tale squilibrio trova le proprie cause nella sopravvenuta incapacità di adempiere le obbligazioni assunte in proprio e quale fideiussore “parentale” rilasciata a favore del figlio _____ di cui alla domanda di liquidazione del Patrimonio già presentata a codesto Tribunale in merito alla sottoscrizione del contratto di Mutuo acceso dal _____ con la Cassa di Risparmio di Cento di originali 280.000,00 euro (All. n. 1 - contratto di Mutuo) sull’immobile di cui la stessa è proprietaria in ragioni di 1/3 e di cui i residui 1/3 rispettivamente di proprietà dei figli _____ e _____, per l’immobile a loro pervenuto in forza di successione ereditaria del Coniuge/Padre Sig. _____ (All. n.2 - Agenzia del territorio);
- ai sensi dell’art. 7, co 2, lett. a) della L. n. 3/2012 la stessa proponente non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della L. n. 3/2012;
- ai sensi dell’art. 7, co. 2, lett. b) della L. n. 3/2012, la stessa non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al Capo I della L. n.3/2012;
- non ha subito, per cause a sé imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis della L. n.3/2012;
- la proponente si è impegnata sia personalmente che coadiuvata dall’Advisor incaricato, Dott. Gilberto Battistini, a fornire il supporto e la collaborazione

necessaria al nominato professionista designato per la ricostruzione della situazione finanziaria e patrimoniale;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 7, co. 1, della L. n. 3/2012 prevede che "il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori con l'ausilio degli Organismi di composizione della crisi di cui all'art. 15 L.3/2012 [...] un accordo di ristrutturazione dei debiti";
- l'art. 9, co. 1, della predetta legge prevede il deposito della proposta di accordo presso il Tribunale territorialmente competente e al co. 2 impone il deposito dell'attestazione sulla fattibilità del piano unitamente alla proposta;
- pertanto, in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 co. 1-bis, L.3/2012 ha predisposto la presente proposta di piano del consumatore redatta dal Professionista, incaricato quale Advisor, del debitore Dott. Gilberto Battistini, in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del R.D. 267/1942 e che sarà verificata ed attestata dal nominato OCC;
- la composizione dei debiti, alla data del 01 settembre 2016 è indicata nella presente proposta in cui viene data evidenza di ciascun creditore, dei relativi importi e delle motivazioni del debito;
- ai fini dell'attuabilità in concreto del presente accordo è prevista la vendita dei beni immobili al prezzo di liquidazione come nel prosieguo determinato;
- nessuna previsione vieta che anche dopo la nomina del professionista svolgente funzione di Organismo di Composizione della crisi, la proposta di accordo sia redatta da un Professionista incaricato dallo stesso interessato, salva l'attestazione di fattibilità e di completezza della documentazione, da parte del professionista svolgente funzione di Organismo di Composizione della crisi;
- i ricorrenti si sono avvalsi dell'assistenza di un Professionista di fiducia nella persona del Dott. Gilberto Battistini, Dottore Commercialista, iscritto al n. 2560/A dell'ODCEC di Bologna, con Studio in Bologna Via degli Scalini 8/2,

ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 R.D. 16 Marzo 1942 n. 267 e successive modifiche, e dell'Avv. Andrea Guerra, con studio in Bologna, via Grimaldi n. 6.

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Codesto Spett.le Tribunale di Bologna con provvedimento del 8.7.2016 ha nominato il Dott. Giacomo Barbieri quale OCC ai sensi dell'art. 15, co. 9, della L. n. 3/2012 a cui è demandato l'incarico di procedere alle comunicazioni all'ente incaricato della riscossione e degli uffici fiscali, nonché di predisporre la relazione contenente:

- 1) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- 2) il giudizio sulla fattibilità del piano come proposto;
- 3) con riferimento ai crediti assistiti da privilegio derivante da ipoteche sugli immobili, l'attestazione che la loro soddisfazione non integrale garantisce comunque un pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuti riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni sul quale insiste la prelazione.

*** ** ***

Tanto premesso e considerato, con il presente atto la Sig.ra

FORMULA ISTANZA

per essere ammessa alla procedura di sovraindebitamento presentando ai creditori la seguente proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti redatta dal Professionista incaricato dal debitore nella persona del Dott. Gilberto Battistini.

Al fine di rappresentare dettagliatamente le ragioni che hanno condotto l'odierna istante a presentare la presente domanda,

ESPONE

1) INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI

La Sig.ra _____ ha ricevuto in data 6 luglio 2006 per successione ereditaria dal marito _____ la proprietà di 1/3 dell'abitazione di residenza sita in Via Emilia Ponente 21, Bologna, nella quale risiedeva quale casa coniugale a fare tempo dal 1997 quando la stessa fu acquistata dal defunto marito dall'Istituto autonomo case Popolari della Provincia di Bologna, in ragione del diritto acquisito dalla madre, la quale da decenni alloggiava nell'immobile, maturando quindi la _____ il diritto di abitazione di cui all'Art.540 del c.c.

In data 13 novembre 2006 il Figlio _____ sottoscrive un mutuo ventennale con la Cassa di Risparmio di Cento per euro 280.000,00 da pagarsi in rate mensili originariamente di euro 1.786,57, al fine di estinguere il precedente mutuo del padre defunto, e acconto acquisto prima casa.

Per tale finanziamento la Sig.ra _____ e la Sig. _____, quali comproprietarie dell'immobile ricevuto per successione, si rendevano datrici di ipoteca e fideiussori verso la Banca Mutuataria.

Nel corso del 2014, per causa delle sopraggiunte difficoltà nella situazione economica del figlio _____ il quale non è stato in grado di onorare i propri impegni, la madre _____ è dovuta intervenire, per quanto reso possibile dalle sue capacità reddituali (gode di solo pensione di reversibilità) nel mantenimento del nucleo familiare, in considerazione anche del fatto che la Figlia e datrice di fideiussione _____ per difficoltà finanziarie dell'azienda _____ dal 2014 non percepiva più lo stipendio, e quindi ha dovuto sospendere il proprio aiuto parentale.

Nonostante già fosse avvenuta una sospensione e rinegoziazione del mutuo portandolo a 30 anni, il [redacted] non è stato più in grado di onorare il pagamento delle rate, coinvolgendo quindi nell'insolvenza la Madre

[redacted] quale datrice di ipoteca e fideiussore

Le ragioni della crisi sono quindi alquanto evidenti ed incolpevolmente sopravvenute.

Quando nel novembre 2006 fu acceso il mutuo suddetto il nucleo familiare complessivo dei contraenti e dei datori ipoteca e fideiussori assommava a circa 800 euro mensili della pensione di reversibilità della Montani Isabella, degli stipendi del nucleo familiare della figlia [redacted], pari a circa 3.000,00, per complessivi 3.800,00 euro mensili, che assommati al reddito d'impresa del [redacted] era più che compatibile con una ragionevole certezza di potere adempiere alle obbligazioni assunte.

Valga rammentare che disgraziatamente la figlia [redacted], come sopra già esposto, proprio nel momento di difficoltà finanziaria del fratello e di conseguenza della Madre [redacted] perdeva il posto di lavoro causa il fallimento dell'azienda [redacted]

Fino al 2015, la [redacted] ha sempre onorato i propri impegni ed ancora oggi, con grandi sacrifici onora le spese quotidiane, le utenze, le tasse, le spese condominiali, fatto salvo la sola rata di mutuo in capo al Figlio [redacted] e del quale è datrice ipoteca nonché fideiussore.

La Sig.ra [redacted] quindi:

- a) Non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, anzi lo ha fatto in prospettiva di potere garantire al figlio un futuro professionale e di vita.
- b) Non ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, ma anzi lo ha suo malgrado subito.

*** **

2) QUALIFICA DI CONSUMATORE

Risulta assai evidente come le obbligazioni fideiussorie sottoscritte dalla

, non inficiano la sua qualifica di “Consumatore”, in quanto le stesse sono state assunte solo ed esclusivamente per motivi parentali e di solidarietà familiare. Al tale proposito, giova ricordare la sentenza della Corte di Cassazione n.1869/16 del 1 Febbraio 2016 per cui: “.....essendo consumatore solo il debitore che, persona fisica, risulti avere contratto obbligazioni, non soddisfatte al momento della proposta del piano, per fare fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall’ estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un’attività d’impresa o professionale propria.....”

Del medesimo avviso la risoluzione Abf Roma del 26 Luglio 2013, n 4109 per cui: “.....a rilevare è per contro il rapporto che lega il soggetto al rapporto giuridico posto in essere, nel senso che sarà da considerare professionista il fideiussore che ha assunto l’impegno per ragioni che rimandano al collegamento esistente tra la sua posizione e l’attività professionale del debitore principale (così l’amministratore, o il socio, che si è posto a garante della società debitrice) e sarà per contro da considerare consumatore, se l’impegno è stato preso per ragioni diverse quali i motivi parentali o coniugali.”

*** **

3) ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL’INCAPACITÀ DEL RICORRENTE AD ADEMPIERE ALLE PROPRIE OBBLIGAZIONI

Considerando il carico debitorio e l’ammontare delle garanzie prestate in relazione al patrimonio ed ai redditi personali della ricorrente, descritto appresso, emerge chiaramente, e si ribadisce, come la stessa abbia dovuto subire, più che avere determinato le ragioni della propria incapacità ad adempiere.

Il patrimonio ed i redditi del debitore erano e sono esclusivamente la comproprietà di 1/3 dell'appartamento sito in via Emilia Ponente 21 e la pensione di reversibilità percepita.

L'eccessiva sproporzione tra le anzidette obbligazioni ed il predetto patrimonio del ricorrente illumina pertanto, sia sull'assoluta involontarietà e sulla mancanza di responsabilità nell'assunzione delle obbligazioni da parte dello stesso che sulla conseguente incapacità di onorarle.

In altri termini la ricorrente ha assunto gli anzidetti impegni, reali e di firma, non a fini o per interessi personali ma al solo fine di solidarietà parentale.

L'eccessiva consistenza e la smisuratezza di tali impegni hanno determinato una volta venute meno le condizioni originarie, la naturale ed inevitabile incapacità di onorarle.

*** **

4) RESOCONTO SULLA SOLVIBILITÀ DELLA RICORRENTE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Riguardo la solvibilità e la diligenza del ricorrente nell'adempire alle proprie obbligazioni, si precisa come la stessa non abbia mai subito protesti ne esecuzioni individuali negli ultimi 5 anni ad eccezione dell'atto di precetto della Cassa di Risparmio di Cento e riferibile al mutuo di cui la _____ è garante e l'atto di pignoramento presso terzi e contestuale citazione per somme dovute a titolo di pensione eseguito dalla Cassa di Risparmio di Cento, presso l'Inps, e per il quale nell'udienza di convalida del giorno 3 Marzo 2017 il Giudice ha rinviato al 21 di settembre in attesa degli sviluppi relativi alla domanda di accesso al Piano del Consumatore da parte della Sig.ra _____ **(Allegato n.3-4).**

La sua condotta finanziaria è stata, sotto questo aspetto, esemplare, avendo ella sempre correttamente e tempestivamente adempiuto alle proprie obbligazioni

La ricorrente infine non risulta debitore verso l'Agenzia delle Entrate, verso Enti previdenziali o Assistenziali per imposte, tasse, oneri contributivi e/o assistenziali.

*** **

5) INDICAZIONE DI EVENTUALI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Non risultano atti dei debitori impugnati dai creditori come attestato dal ricorrente.

*** **

6) ATTUALE CONDIZIONE REDDITUALE E NECESSITÀ FINANZIARIE DEL RICORRENTE

La ricorrente attualmente mantiene se stessa e la famiglia composta dal figlio grazie ai redditi provenienti dalla propria pensione di reversibilità di 900,00 euro mensili e dallo stipendio del figlio titolare di un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato pari a circa 900,00 mensili per un totale di **1.800,00 euro mensili (All.n.8 – Stato di Famiglia)**.

Con i redditi in questione la ricorrente riesce a stento a provvedere alle necessità del proprio nucleo familiare, come da dettagliati prospetti messi a disposizione.

Si consideri che l'indice di **POVERTA' ASSOLUTA** così come determinato dalle tabelle ISTAT per una famiglia residente al Nord in città con oltre 250.000 abitanti, composta da 2 persone di cui una di anni 47 ed una di anni 74 è determinata in **euro 1.062,30**.

Una famiglia è **assolutamente povera** se sostiene una spesa mensile per consumi pari o inferiore a tale valore monetario

Calcolo delle spese mensili necessarie ad un dignitoso tenore di vita secondo le tabelle ISTAT aggiornati al 2013 per il nucleo familiare in questione

Alimentari	Euro 571,00
Non Alimentari	310,00
Utenze	220,00
Igiene personale e pulizia casa	150,00
Sanità/Ticket	160,00
Trasporti	100,00

Comunicazioni e Telefoniche	60,00
Imprevisti	100,00
Canone vitalizio appartamento (quota parte 50%)	125,00
Totale Spesa Mensile	1.796,00

Come si può verificare i redditi mensili attuali del nucleo familiare sono appena sufficienti a mantenere un dignitoso tenore di vita, e comunque tale minimo vitale è già stato riconosciuto congruo con il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio del Sig.

*** **

7) IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA

Dopo avere delineato i presupposti per l'ammissione alla procedura, con l'obiettivo di raggiungere il componimento della crisi finanziaria del debitore/consumatore, con formule e modalità operative che siano le più efficienti e convenienti per il ceto creditorio, nel rispetto della legge e dei diritti dei creditori, si procede ad illustrare la presente proposta di piano di risoluzione della crisi da sovraindebitamento che la .Sig.ra Intende sottoporre.

Premessa

La ricorrente, intende fare proprio quanto disposto dall' Art.9, co. 3-bis, lett.e) in merito al cosiddetto "minimo vitale indisponibile" di cui anche alla sentenza della Corte di Cassazione n.6548 del 22 marzo 2011, per la quale la nozione dello stesso *"è diversa e più ampia rispetto alla quota impignorabile di stipendi e pensioni di cui all'Art.545 c.p.c e al d.p.r 180 del 1950, per i quali vige l'assoluta impignorabilità della parte di emolumento necessaria ad assicurare un una esistenza dignitosa con il soddisfacimento dei bisogni primari di vita."*

Non si può quindi negare come per *bisogno primario di vita*, non si debba solo ed esclusivamente intendere l'aspetto meramente economico necessario alla sussistenza, ma ed in particolare nel caso di una persona in età avanzata, come nella nostra specifica situazione, considerare *"bisogno primario di vita"* la possibilità di

potere disporre dell'abitazione in cui ha trascorso la propria esistenza, dove sussistono i ricordi di una vita e di un trascorso familiare, ed alla quale va riconosciuto il diritto di completare ,quanto più serenamente possibile, la propria esistenza.

La nostra stessa Costituzione, all'art. 3, richiede di rimuovere quegli ostacoli di ordine economico che impediscano il pieno sviluppo della persona umana, per cui nella contrapposizione di interessi costituzionali, tra la tutela della dignità umana e tutela del credito, quest'ultimo deve necessariamente soccombere.

L'abitazione di cui alla proprietà di 1/3 della Sig^{ra} _____, è pervenuta alla stessa tramite successione alla morte del marito, e quindi giova ricordare come all'art 540 del c.c., al coniuge del defunto ,anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i *diritti d'abitazione*, sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, e ciò avviene per tutelare le abitudini di vita del coniuge sopravvissuto, ed evitargli l'ulteriore danno, psicologico e morale che potrebbe derivare dal dovere abbandonare l'alloggio abituale.

Seppur sia vero che, solo la trascrizione del *diritto di abitazione*, garantisce l'opponibilità *erga omnes* dello stesso ad eventuali creditori pignorati e/o alla procedura esecutiva del bene, è comunque indiscutibile che il *diritto*, comunque è stato acquisito automaticamente dal coniuge al momento dell'apertura della successione e quindi anche laddove non trascritto potrà essere fatto valere nei confronti di terzi anche successivamente.

La volontà del legislatore, nel formulare l'intero palinsesto normativo della 3/2012, ha sempre fatto proprio quale elemento sostanziale, la ricerca, affidata al gestore della crisi di ogni e qualsiasi legittima opportunità, attribuendo allo stesso, la formulazione di proposte che garantiscano un equa tutela del debitore e del creditore, finalizzata a realizzare il cosiddetto "Start up" e cioè la possibilità concessa alla persona meritevole ed incolpevolmente sovraindebitata, di rientrare a

pieno titolo e per quanto possibile ad un' esistenza dignitosa alleggerita se non liberata dall'oppressione debitoria.

Ad una medesima convinzione è giunto il Tribunale di Ascoli Piceno nel R.G n°1060/13 V.G. (Giudice Dott. Raffaele Agostini) che ha omologato in data 3 Aprile 2014 il Piano del Consumatore, in cui si afferma *“cosicchè non è nemmeno chiaro se per ottenere l'omologazione ,il debitore sia obbligato a mettere a disposizione tutto il suo patrimonio o se possa riservare per se alcuni beni, al fine di favorire il proprio start-up, riducendo conseguentemente il livello di soddisfacimento offerto ai creditori”* *“non può che darsi una lettura estensiva delle norme vigenti, improntata al deciso favore nei confronti del consumatore che connota in genere tutta la disciplina in questione.”*

Per certi versi simile anche l'omologa del Piano del Consumatore Tribunale di Verona del 30 aprile 2015 (Giudice Fernando Platania), il quale in presenza di un figlio affetto da Handicap, ha escluso la casa adibita ad abitazione dai beni messi a disposizione dei creditori al fine di salvaguardare l'integrità psicologica dell'inabile.

Formulazione

Essendo pertanto la _____ e la figlia _____, ciascuna rispettivamente comproprietaria di 1/3 dell'unità immobiliare, nell'assoluta impossibilità di rilevarla, le stesse si rendono disponibili a formulare un'apposita irrevocabile autorizzazione alla vendita del bene nella sua integrità, con la quota di proprietà di 1/3 del figlio

a condizione che

venga riconosciuto alla ricorrente _____ il diritto di abitazione perpetuo attraverso la costituzione e la successiva trascrizione dello stesso, in data precedente alla eventuale vendita dell'unità abitativa.

La Sig.ra _____ si impegna a riconoscere a titolo di compenso per la costituzione del diritto di abitazione perpetuo a proprio favore, al futuro proprietario, la somma annuale di euro 3.000,00 pagabile in rate mensili di euro 250,00.

A garanzia futura dell'adempimento, la stessa _____, in caso di mancato pagamento di almeno tre rate anche non consecutive, si impegna a rilasciare l'immobile entro e non oltre 3 mesi dalla richiesta pervenuta dalla proprietà, senza opporre alcuna contestazione e/o opposizione in ogni e qualsiasi sede.

La presente proposta al fine di potere consentire un certo grado di soddisfazione di tutti i creditori prevede il pagamento parziale dei creditori privilegiati, essendo già prevista la proposta liquidatoria dell'unico bene disponibile.

Infatti la predetta incapienza patrimoniale del ricorrente determina la necessità di falciare tutti gli altri creditori con retrocessione al pari grado chirografario, ad eccezione dell'Ipotecario di 1° grado, che verrà soddisfatto, pur falciato.

Nell'impossibilità di commissionare una perizia di stima dell'immobile, si assume il valore di massima determinato dal dott. Giacomo Barbieri nella relazione accompagnatoria alla domanda di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter L. 3/2012 già presentata da _____ (pagg. 17-19). In ottica prudenziale, rispetto all'intervallo di valori indicato dal dott. Barbieri si indica il valore puntuale di 110.000 euro come possibile realizzo dell'intera quota gravato da diritto di abitazione a favore della _____ (All. n. 17).

*** **

8) ATTIVO: IL PATRIMONIO CHE VIENE MESSO A DISPOSIZIONE DEI CREDITORI

TOTALE ATTIVO	Euro 36.666,66
L'abitazione di Via Emilia Ponente 21 - Bologna Valutata come da perizia in Euro 110.000,00	
Per la quota di proprietà pari a 1/3	Euro 36.666,66

Catasto dei Fabbricati

Foglio 151 Part.532 Sub.17 Cat. A/3 Classe 1 Rendita 610,71

Ipotecche e privilegi insistenti

Ipoteca di 1° Grado Cassa di Risparmio di Cento (*esiste una ipoteca a favore di Unicredit non ancora cancellata ma la cui posizione debitoria è stata integralmente stralciata*).

Il ricavato delle suddette vendite verrà quindi destinato alla soddisfazione pro-quota dei propri debiti, secondo il piano meglio illustrato successivamente e sotto la supervisione del liquidatore che verrà nominato con il decreto di omologazione ex art. 13, co. 1, L. n. 3/2012 che provvederà anche all'incasso e distribuzione delle somme realizzate.

A tale proposito, considerata l'unitarietà dell'operazione liquidatoria, e considerato che la stessa si sostanzia essenzialmente nell'esecuzione della presente proposta di accordo preliminare, e distribuzione delle somme secondo il piano qui contemplato, si chiede anche per contenere i tempi ed i costi della procedura di confermare l'incarico di liquidatore al Dott. Giacomo Barbieri che ha seguito la predisposizione dell'accordo redigendone la relazione di fattibilità.

*** **

9) PASSIVO: ELENCO DELLE POSIZIONI DEBITORIE

TOTALE DEBITI	EURO 259.333,00
----------------------	------------------------

Si elencano di seguito i debiti diretti e di garanzia del proponente

A – PRE DEDUZIONE	Euro 10.011,49
- Compensi ai consulenti dei ricorrenti oltre CPA e Iva 22%	
Si fa riferimento al Compenso spettante all'Avv. Andrea Guerra per la presentazione dell'Istanza	Euro 3.000,00

al Dott.Gilberto Battistini quale Advisor, per la preparazione della presente proposta di accordo.	
<p>- Compenso al Professionista incaricato dal Tribunale quale OCC oltre rimborso forfetario spese, CPA e IVA 22% (applicato abbattimento del 20% in ragione della complessità della procedura)</p> <p>Si fa riferimento al Compenso del Dott. Giacomo Barbieri Professionista per l'assistenza nella elaborazione del piano e redazione della <u>Attestazione di Fattibilità</u> qui allegata, stimato in base ai valori di attivo e passivo indicati.</p>	Euro 3.675,76
<p>Quota di 1/3 dell'importo accantonato nella liquidazione del patrimonio di .</p> <p>L'importo comprende altresì il compenso per l'assistenza nella fase di liquidazione finalizzata al perfezionamento delle vendite e distribuzione del ricavato e per il quale si auspica la conferma del Dott Giacomo Barbieri ed il cui <i>accantonamento spese e compensi è già stato previsto nella Liquidazione del Patrimonio del cointestatario</i></p>	Euro 3.333,33

B – Muniti di Privilegio	Euro 240.433,53
Cassa di Risparmio di Cento	Euro 240.433,53

C- Diretti Chirografari	Euro 12.900,00
Banca Unicredit fido di cassa	Euro 12.900,00

*** **

10) **PROGETTO DI DISTRIBUZIONE DELL'ATTIVO FRA I CREDITORI**

ATTIVO REALIZZATO QUOTA PARTE	EURO 36.666,66
Vendita dell'immobile (110.000,00 euro)	

A dedurre:

A- PREDEDUZIONE	Euro 12.185,81
Compreso spese, IVA e C.Previdenza	

B- PRIVILEGIATI	Euro 20.000,00
------------------------	-----------------------

C- CHIROGRAFARI (e privilegiati degradati)	Euro 233.333,53
---	------------------------

Nello schema seguente vengono quindi richiamati i singoli creditori con le percentuali di previste nel piano.

A- Prededuzione	Euro 12.185,81	100 %
------------------------	-----------------------	--------------

B- Privilegiati	Euro 20.000,00	8,32 %
(Cassa di Risparmio di Cento)		

C- Chirografari	Euro 4.480,85	1,92 %
(Cassa di Risparmio di Cento)	Euro 4.233,13	
(Unicredit fido di cassa)	Euro 247,73	

*** *** ***

11) TEMPI DI ESECUZIONE DEL PIANO

In considerazione dei termini previsti dal perito estimatore in merito ai tempi delle vendite e dalla necessità da parte del liquidatore della procedura di liquidazione del patrimonio del Sig. _____ di procedere a vendite competitive dei beni, si prevede che il riparto delle somme potrà avvenire entro 1 anno dall'omologazione e/o comunque nei tempi tecnici per provvedere all'incasso del ricavato e successiva distribuzione.

E' comunque in fase di presentazione una proposta di acquisto del bene.

*** **

12) GIUDIZIO SULLA CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Trattandosi di piano del consumatore con liquidazione dei beni, la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria è già stata soddisfatta.

*** **

Tanto premesso, la Sig.ra _____, come rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

all'Ill.mo Tribunale di Bologna adito:

- di dichiarare l'apertura della procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 7, co. 1-bis, L. n. 3/2012 della Sig.ra
- di fissare con decreto udienza di cui all'art. 10, co. 1, L. n. 3/2012 con i relativi e conseguenti provvedimenti e i termini per le comunicazioni, avendo cura, compatibilmente con il calendario delle udienze, di scegliere una data antecedente al 20 settembre 2017, in cui si terrà la prossima udienza avanti al Giudice dell'Esecuzione per il pignoramento presso terzi promosso da Cassa di Risparmio di Ferrara;

- di dichiarare la sospensione ai sensi dell'art. 12-bis c.2, L. n.3/2012 della procedura esecutiva immobiliare RGE n. fino al momento in cui il provvedimento di omologazione del piano del consumatore diventasse definitivo;
- di confermare la soglia del c.d. *minimo vitale* indisponibile in misura corrispondente alla pensione di reversibilità percepita dalla signora . (ca. 900 euro/mese);
- di nominare il dott. Giacomo Barbieri per l'esecuzione delle attività previste dal piano, in quanto lo stesso è già incaricato della liquidazione del patrimonio del figlio Cristiano Cistulli, avente ad oggetto altra quota indivisa dello stesso immobile.

Bologna li... 11/7/2017

Avv. Andrea Guerra

Dott. Gilberto Battistini

Sig.ra

Si allega:

- 1- Mutuo Ipotecario Cassa Risparmio di Cento
- 2- Agenzia del territorio provenienza immobile
- 3- Atto di precetto
- 4- Pignoramento presso terzi (INPS)
- 5- Prospetto spese condominiali
- 6- Estratti conto dal 31/12/2011 al 30/09/2016
- 7- Modello 730 anni 2013/2014/2015
- 8- Stato di famiglia e residenza
- 9- Estratto banca dati quotazioni immobiliari
- 10- Dichiarazione di successione
- 11- Dichiarazione di successione

- 12- Impegno irrevocabile alla vendita della propria quota indivisa di proprietà
- 13- Impegno irrevocabile alla vendita della propria quota indivisa di proprietà
- 14- Pensione di reversibilità percepita
- 15- Prospetti ISTAT per calcolo indice di povertà assoluta e spesa media mensile
- 16- Estratto di ruolo aggiornato
- 17- Relazione accompagnatoria redatta dal dott. Giacomo Barbieri quale OCC nella procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter di (figlio) n. cron. 3096/2017 del 27/3/2017 r.g. 1399/2016 (con autorizzazione alla produzione sottoscritta dal signor);
- 18- decreto di ammissione alla liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter di (figlio) n. cron. 3096/2017 del 27/3/2017 r.g. 1399/2016;
- 19- incarico dott. Giacomo Barbieri per l'attività di O.C.C., con compenso determinato sulla base dei parametri di attivo e passivo stimati, con applicazione di una riduzione concordata in misura del 20% in ragione della particolare complessità ed articolazione della procedura, sottoscritto da per accettazione;
- 20- istanza ex art.15 comma 9 L.3/2012 e provvedimento di nomina OCC;
- 21- dichiarazione di autenticità e completezza della documentazione esibita;
- 22- Centrale dei Rischi della Banca d'Italia aggiornata al 31 marzo 2017;